



POLITECNICO DI MILANO

IL RETTORE

VISTA la Legge 09.05.1989, n. 168 "Istituzione del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica" e successive modifiche;

VISTO il Decreto del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, del 22 ottobre 2004, n. 270, recante "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica", e successive modifiche;

VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" e successive modifiche;

VISTO lo Statuto del Politecnico di Milano vigente;

VISTO il Regolamento Generale di Ateneo vigente;

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo vigente;

VISTO il Codice Etico e di Comportamento del Politecnico di Milano vigente;

VISTO il D.R. n. 991 del 02.03.2017 con cui è stato emanato il Regolamento di Ateneo degli esami di laurea e di laurea magistrale;

VISTO il D.R. n. 1602 del 06.03.2018 con cui è stato emanato il Regolamento sulle norme di comportamento all'interno degli spazi dell'Ateneo e in occasione delle feste di laurea;

VISTA la deliberazione adottata dal Senato accademico nella seduta del 16 settembre 2019 relativa alla definizione degli indicatori per l'assolvimento dei Compiti istituzionali per professori e ricercatori del Politecnico di Milano;

VISTO il D.R. n. 5611 del 26.07.2019 con cui è stato emanato il Regolamento sugli incarichi esterni dei professori e ricercatori;

VISTA la deliberazione adottata dal Senato accademico nella seduta del 15 febbraio 2021 in ordine all'approvazione della revisione del Regolamento di Ateneo degli esami di laurea e di laurea magistrale;

RAVVISATA la necessità di provvedere;

DECRETA

- 1) Per le motivazioni citate in premessa, il Regolamento di Ateneo degli esami di laurea e di laurea magistrale, emanato con D.R. n. 991 del 02.03.2017 è integralmente modificato come risulta dal testo parte integrante del presente decreto.

REGOLAMENTO DI ATENEO DEGLI ESAMI DI LAUREA E DI LAUREA MAGISTRALE

Premessa - Ambito di Applicazione

Il presente documento regola lo svolgimento degli Esami di Laurea, di Laurea Magistrale (LM nel seguito) e Laurea Magistrale a Ciclo Unico (CU nel seguito) per gli allievi iscritti ai relativi Corsi di Studio con ordinamento approvato ai sensi del D.M. 270/2004.

Ad esaurimento, regola anche lo svolgimento degli esami finali per gli allievi iscritti ai Corsi di Laurea, ai Corsi di Laurea Specialistica e a Ciclo Unico con ordinamento approvato ai sensi del D.M. 509/1999.

Nel seguito, ogni riferimento alla Laurea Magistrale si applica anche con riferimento alla Laurea Specialistica. Il documento regola inoltre lo svolgimento degli esami finali degli allievi iscritti al Vecchio Ordinamento quinquennale (ordinamenti pre-509/99), per i quali tuttavia il voto di laurea è espresso in centesimi: per questi, ogni riferimento alla LM si applica alla Laurea quinquennale e ogni riferimento ai cento-decimi va riportato ai centesimi.

Il presente documento sarà completato dai Regolamenti integrativi degli Esami di Laurea, di LM e CU delle Scuole e, se previsti, dei Consigli di Corso di Studi (in seguito CCS), che potranno fornire ulteriori disposizioni in merito, purché in sintonia con quelle qui elencate.

Acronimi

CCS Consiglio di Corso di Studi

CL Commissione di Laurea

LM Laurea Magistrale

CU Laurea Magistrale a Ciclo Unico

Art.1 – Le Commissioni di laurea (CL)

1.1– Natura, composizione e nomina delle Commissioni di Laurea

Le Commissioni di Laurea valutano la Prova Finale degli allievi Laureandi iscritti ad un appello di una specifica sessione di Esami di Laurea, di Laurea Magistrale o Ciclo Unico.

Le Commissioni di Laurea sono formate a cura del Coordinatore del Corso di Studio o suo delegato, in qualità di Responsabile delle Lauree, per ogni sessione di esami, in numero adeguato a garantirne un regolare svolgimento.

Ogni Commissione di Laurea è formata da un numero minimo di 3 componenti. Per ogni Commissione di Laurea viene individuato almeno un membro supplente.

Per ciascun Corso di Studio i componenti, anche supplenti, delle Commissioni potranno essere individuati prioritariamente tra i docenti (Professori e Ricercatori) di ruolo e a contratto dell'Ateneo titolari di insegnamenti ufficiali del Corso di Studio, nell'anno accademico corrente o in quello precedente.

Il Responsabile delle Lauree, individuerà il Presidente e il Segretario della Commissione tra i suoi componenti.

La Commissione può essere integrata con la partecipazione di ulteriori membri quali relatori, correlatori, controrelatori ed esperti esterni.

Questi ulteriori membri possono essere:

- Professori emeriti, già in ruolo nell'Ateneo.
- Professori in quiescenza da non più di 5 anni, già in ruolo nell'Ateneo.
- Professori a contratto nell'anno accademico corrente o in quello precedente.
- Altri docenti di ruolo dell'Ateneo.
- Esperti esterni di riconosciuto valore, inclusi rappresentanti degli Ordini Professionali e delle Associazioni di Settore.
- Assegnisti di ricerca.

Tutti i membri della Commissione concorrono alla valutazione dei laureandi ad essa assegnati.

Eventuali relatori e controrelatori, impegnati con laureandi in più Commissioni, partecipano ai lavori delle stesse, limitatamente al/ai laureando/i di cui hanno seguito lo sviluppo della prova finale.

Le Commissioni di Laurea sono nominate dal Rettore, o suo Delegato.

1.2 – Presidente e Segretario di Commissione di Laurea

Il Presidente della Commissione di Laurea è un docente di ruolo, titolare di insegnamenti ufficiali del Corso di Studio, nell'anno accademico corrente.

Il Presidente ha il compito di:

- garantire il regolare svolgimento della seduta di laurea e di assicurare la corretta compilazione del verbale
- procedere al riconoscimento dei laureandi
- di norma, proclamare i laureati
- firmare digitalmente il Verbale dei lavori della Commissione di Laurea.

Nel suo ruolo, il Presidente è coadiuvato da un Segretario, anch'egli docente di ruolo, titolare di insegnamenti ufficiali del Corso di Studio, nell'anno accademico corrente.

1.3 – Obblighi dei docenti dell'Ateneo

I docenti dell'Ateneo titolari di insegnamenti ufficiali hanno il dovere di partecipare alle sedute delle Commissioni di Laurea, anche ai fini dell'applicazione dall'art. 2 comma 4 del Regolamento incarichi esterni all'Ateneo per i professori e i ricercatori del 26 luglio 2019, in quanto la presenza alle sessioni di Laurea è uno dei parametri identificati per l'assolvimento del compito istituzionale.

Essi devono ritenersi convocati per tutte le sedute previste nel calendario accademico. Eventuali indisponibilità devono essere comunicate con sufficiente anticipo, prima della nomina delle commissioni, secondo uno scadenziario definito per ciascuna seduta di laurea.

Art.2 – Organizzazione dei lavori

Le Lauree si svolgono ordinariamente in presenza, presso le sedi del Politecnico di Milano, fatto salvo le eccezioni di cui all'art. 6.1.

2.1 – Segreteria delle Commissioni di Laurea

L'Ufficio di Segreteria ha sede, per ciascuna Commissione, presso una specifica Scuola, Dipartimento o Polo Territoriale, che mette a disposizione il personale necessario per l'organizzazione e la gestione degli Esami di Laurea e di LM. L'Ufficio di Segreteria, in collaborazione con le Presidenze delle Scuole e coadiuvato dal Responsabile delle lauree ha il compito di:

- Inviare la convocazione per la seduta ai membri delle CL
- Invitare eventuali uditori a presenziare alla seduta
- Assicurare che tutti i documenti e materiali richiesti ai laureandi siano resi disponibili alla Commissione in tempo utile e secondo le modalità indicate
- Assicurare che relazioni e controrelazioni (ove previste dai Regolamenti integrativi delle Scuole) siano consegnate in tempo utile.

Il Responsabile delle lauree, coadiuvato dall'Ufficio di Segreteria, ha il compito di:

- Nominare i Controrelatori delle tesi (ove ciò è richiesto)
- Costituire le Commissioni e individuare i relativi Presidenti e Segretari
- Verificare la correttezza delle procedure e collaborare a dirimere eventuali questioni che sorgessero durante lo svolgimento delle prove, interpellando il Preside ove lo ritenesse opportuno
- Segnalare al Preside eventuali inadempienze dei docenti.

Art.3 – Prova Finale

3.1 – Tipologie della Prova Finale per la Laurea

La Prova Finale per il conferimento della Laurea può consistere nella presentazione e discussione di un Elaborato (Prova Finale di tipo A) oppure nella consuntivazione di specifiche attività svolte dal Laureando durante gli anni di frequenza (Prova Finale di tipo B).

La Prova Finale di tipo A consiste nella presentazione e discussione, in lingua italiana o inglese, da parte del Laureando di un Elaborato scritto, svolto sotto la guida di un Relatore.

Su motivata richiesta del Laureando, può essere accettato anche un Elaborato scritto in altre lingue, previa autorizzazione del Responsabile delle Lauree, ma con presentazione e discussione comunque in lingua italiana o inglese.

Se l'Elaborato è scritto in lingua inglese o altra lingua straniera, esso deve comunque contenere un estratto in lingua italiana.

Le caratteristiche della Prova Finale di tipo B sono specificate nei Regolamenti integrativi delle Scuole.

3.2 – Tipologie della Prova Finale per la Laurea Magistrale

La Prova Finale per il conferimento della Laurea Magistrale e Ciclo Unico consiste nella presentazione e discussione, da parte del Laureando, di una Tesi da lui elaborata in modo originale sotto la guida di un Relatore (D.M. 270/04, art. 11 comma 5), di natura teorica, sperimentale o progettuale.

La Tesi può prevedere la figura di un Controrelatore, che formula un giudizio preventivo da sottoporre alla Commissione di Laurea. La Tesi è scritta, di norma, in lingua italiana o inglese.

Su motivata richiesta del Laureando, può essere accettata anche una Tesi scritta in altre lingue, previa autorizzazione del Responsabile delle Lauree ma con presentazione e discussione comunque in lingua italiana o inglese.

Se la Tesi è scritta in lingua inglese o altra lingua straniera, essa deve comunque contenere un estratto in lingua italiana.

3.3 – Obblighi del laureando

Il lavoro finale è frutto dell'attività personale del laureando, il quale è tenuto a utilizzare in modo corretto le fonti, citandole adeguatamente nel testo e nella bibliografia finale.

Nei casi in cui venga riscontrato il plagio, potrà essere applicato un provvedimento disciplinare nei confronti dello studente, fermo restando la responsabilità civile e penale che scaturisce dalla condotta personale.

Il Laureando deve presentare domanda di iscrizione alla Prova Finale secondo le modalità e le scadenze previste dall'Ateneo.

Art.4 – Disposizioni specifiche per le Tesi di Laurea Magistrale e a Ciclo Unico

4.1– Deposito della Tesi e durata massima

La Tesi deve essere depositata con le modalità e le scadenze previste dall'Ateneo.

La durata massima di validità di una Tesi sviluppata da più autori è fissata in 2 anni dalla prima discussione, salvo deroga concessa dal Preside, su richiesta del Relatore.

Limiti più stringenti possono essere previsti dai Regolamenti integrativi delle Scuole.

4.2– Tesi con più Autori

La Tesi può essere svolta da tre autori al massimo, anche iscritti a differenti corsi di Laurea Magistrale. I Regolamenti integrativi delle Scuole possono stabilire limiti più stretti al numero massimo di autori.

Art.5 – Il Relatore e Controrelatore

5-1 – Il Relatore è unico e deve essere un docente (Professore o Ricercatore) strutturato o a contratto dell'Ateneo (nell'anno accademico corrente o in quello precedente), e può far parte della Commissione di Laurea.

Può essere affiancato da uno o più Correlatori.

Dopo il deposito della Tesi da parte del Laureando, il Relatore, nei termini stabiliti e ove previsto dai Regolamenti integrativi delle Scuole, redige una relazione su di essa ed effettua la sua proposta di punteggio.

Nel caso di tesi con più autori, il Relatore specifica nella sua relazione il contributo di ciascuno di essi.

5.2 – Il Controrelatore

Il Controrelatore, ove previsto, è un riconosciuto esperto della materia.

Dopo il deposito della Tesi da parte del Laureando, il Controrelatore, nei termini stabiliti, redige una relazione su di essa, ed effettua la sua proposta di punteggio di voto.

Art.6 – Svolgimento della Prova Finale e Valutazione del laureando

6.1– Presentazione e Discussione della Tesi o di un Elaborato

Il Laureando, dopo una eventuale presentazione da parte del Relatore, illustra il lavoro svolto e i risultati ottenuti e risponde alle domande poste dai membri della Commissione di Laurea, dal Relatore e dal Controrelatore (se previsto).

La durata della presentazione e della discussione è regolamentata dalla Scuola.

In caso di ottenimento di una Doppia Laurea/LM, la cui discussione sia tenuta nell'Università in cui il candidato consegue l'altra Laurea/LM, o in altri casi eccezionali, su insindacabile giudizio del Preside, è possibile sostenere l'Esame di Laurea/LM anche in condizioni di non presenza fisica del Laureando, mediante un collegamento video remoto con mezzi informatici, con una identificazione certa del Laureando.

6.2- Formazione del Voto di Laurea

A valle della valutazione, presentazione e discussione della Tesi di LM, oppure a valle di quanto previsto dalle prove di Tipo A o B per la Laurea, nonché dell'intera carriera del Laureando all'interno del Corso di Laurea Magistrale/Laurea, la Commissione di laurea, assegna un punteggio.

Il punteggio assegnato dalla Commissione di Laurea ha un valore minimo di -1 (meno uno) punto cento-decimale e un valore massimo di 8 (otto) punti cento-decimali. Per i soli Corsi di LM a ciclo unico (quinquennale) il punteggio massimo è di 10 (dieci) punti cento-decimali.

I Regolamenti integrativi delle Scuole possono stabilire limiti più stretti al suddetto punteggio, che non potrà comunque essere inferiore a -1 o superiore a 8 (10 punti per i soli corsi di LM a ciclo unico).

Indipendentemente dalla tipologia della Prova Finale (di tipo A o B per la Laurea, Tesi per la LM), il voto di Laurea, assegnato dalla Commissione, è espresso in cento-decimi.

Esso è costituito dalla somma della media dei voti conseguiti dal laureando negli insegnamenti, pesata sui crediti ed espressa in cento-decimi e centesimi di cento-decimi (senza considerare eventuali attività in soprannumero e le lodi), e del punteggio assegnato dalla Commissione di Laurea, espresso in cento-decimi e centesimi di cento-decimi.

Tale somma andrà arrotondata all'intero più vicino (0,50 si arrotonda a 1,00) e limitata a 110.

Il voto minimo di laurea sarà sempre e comunque 66.

La CL può anche assegnare la lode.

6.3- Assegnazione della Lode

La lode, che può essere proposta anche dal Relatore, ha il significato di un particolare apprezzamento della Commissione di Laurea per la preparazione e la maturità raggiunte dal Laureando, per il suo brillante curriculum studiorum e per la modalità di esposizione, la capacità di argomentazione, la qualità e l'originalità dell'elaborato/Tesi di laurea.

La lode può essere assegnata solo se il voto formulato come da Art. 6.2 è, prima dell'arrotondamento, maggiore o uguale a 111 (centoundici) punti cento-decimali.

I Regolamenti integrativi delle Scuole possono stabilire regole più dettagliate e restrittive per l'assegnazione della lode, con una soglia comunque non inferiore a 111 punti.

La lode è assegnata con giudizio unanime dei membri della Commissione di Laurea.

6.4 - Proclamazione

La cerimonia di Proclamazione dei Laureati o dei Laureati Magistrali si tiene in forma pubblica solenne, per dare risalto all'evento.

La cerimonia deve essere adeguata all'immagine che il Politecnico di Milano intende dare di se stesso all'esterno dell'Ateneo. I Neolaureati riceveranno il Diploma di Laurea o di Laurea Magistrale secondo le modalità previste dall'Ateneo.

6.5- Norma di Legittimità

Il Preside, qualora constati che è stato assegnato un voto di Laurea o di LM eccedente i limiti fissati dal presente regolamento o che vi sia stato un errore materiale nella sua formulazione, provvede d'ufficio a correggere il voto stesso, anche successivamente alla Proclamazione, e ad avvisare il Neolaureato.

Art.7 - Autonomia delle Scuole e dei Consigli di Corso di Studio

Art. 7.1 - Regolamenti integrativi delle Scuole

Le Scuole possono dotarsi di Regolamenti integrativi che, rimanendo nell'ambito e nei limiti di quanto previsto da questo Regolamento, meglio precisano la normativa generale, in relazione alle specifiche esigenze e particolarità dei Corsi di Laurea/LM gestiti.

In particolare saranno specificati i contenuti e le tipologie degli Elaborati/Tesi e, con maggiore dettaglio, i limiti minimi e massimi degli incrementi del voto di Laurea/LM e le regole di assegnazione della lode, la lingua da usarsi nella Tesi/Elaborato, nelle presentazioni, nella proclamazione.

7.2 – Regolamenti integrativi dei Consigli di Corso di Studio

I singoli Consigli di Corso di Studio potranno poi predisporre i propri Regolamenti integrativi, nell'ambito e nei limiti di quello della Scuola, in particolare specificando le caratteristiche e le modalità di valutazione della Prova Finale di tipo B (Laurea) se prevista, ulteriori eventuali restrizioni agli incrementi dei voti di L/LM, formati e linee guida per la redazione delle Tesi.

I Regolamenti integrativi proposti dai Consigli di Corso di Studio devono essere approvati dalla Giunta della Scuola.

Art.8 – Norme finali e entrata in vigore

Art. 8.1 – Norme di comportamento

Il Politecnico di Milano considera gli Esami di Laurea/LM momenti di grande rilievo e in tali occasioni intende fornire di sé un'immagine di alto livello ai Laureandi e alle persone esterne all'Ateneo convenute. Corrispondentemente, i componenti delle Commissioni di Laurea e gli studenti sono tenuti a tenere un comportamento e un abbigliamento adeguato all'importanza e all'ufficialità dell'evento, secondo quanto indicato nel Codice Etico di Ateneo e nel Regolamento sulle norme di comportamento all'interno degli spazi di ateneo e in occasione delle feste di lauree.

8.2 – Entrata in vigore

A seguito dell'approvazione del presente Regolamento da parte del Senato accademico, le Scuole prepareranno i rispettivi Regolamenti integrativi, che verranno approvati dalle Giunte delle Scuole. L'entrata in vigore sarà immediata a seguito di tale approvazione; le Giunte potranno stabilire delle norme transitorie per il raccordo tra i nuovi Regolamenti e quelli antecedenti.

I Regolamenti integrativi dei Consigli di Corso di Studi, qualora ritenuti opportuni, entrano in vigore a seguito di loro approvazione da parte dei CCS e della Giunta della Scuola.

8.3 – Informazione agli studenti

Le Presidenze delle Scuole rendono pubblici e diffondono tra gli studenti il presente Regolamento e i Regolamenti integrativi delle Scuole e dei Consigli di Corso di Studio subito dopo la loro approvazione

IL RETTORE
Prof. Ferruccio Resta

Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale